



15 694-25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI
UGO BELLINI
VINCENZO PEZZELLA
DANIELE CENCI
ANNA LUISA ANGELA RICCI

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 151/2025
UP - 05/02/2025
R.G.N. 31307/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED] SRL

avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di VELLETRI, in sostituzione dell'avv. [REDACTED] del foro di SCIACCA difensore della parte civile [REDACTED] che deposita conclusioni scritte alle quali di riporta, associandosi alle conclusioni del PG.

E' presente l'avvocato [REDACTED] del foro di PALMI in difesa di [REDACTED] e [REDACTED] SRL, che insiste per l'accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca che aveva riconosciuto [REDACTED] [REDACTED] colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla inosservanza della disciplina prevenzionistica sul lavoro, ai danni del proprio dipendente [REDACTED]. [REDACTED] lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rimettendone la liquidazione al giudice civile; nonché aveva ritenuto [REDACTED] s.r.l. responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 25 septies e 2 D.Lgs. 231/2001 per avere il [REDACTED] commesso il reato di cui sopra nell'interesse e a vantaggio della società dallo stesso amministrata e l'aveva condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 26.000 di multa.

2. In particolare al [REDACTED], in qualità di amministratore della [REDACTED] s.r.l., veniva contestato di avere impiegato il dipendente in mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto e con orari più ampi di quelli contrattualmente previsti, incaricandolo di provvedere alla pulizia di alcune aree dell'azienda limitrofe a quella di stoccaggio della sansa esausta; nonché di avere omesso di predisporre misure idonee alla protezione dei lavoratori in presenza di pericolo di caduta dall'alto e di ostacoli fissi; per avere allestito un deposito di stoccaggio della sansa pari a 5/6 metri rispetto al piano di calpestio, senza nessun sistema di prevenzione delle cadute dall'alto; per avere omesso di curare la formazione e la informazione del dipendente in ordine ai rischi legati alle mansioni cui era stato, in concreto, adibito e per avere omesso di dotare il dipendente di dispositivi di sicurezza individuali idonei alle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, omissioni da cui erano conseguite lesioni personali al [REDACTED] consistite nella frattura di entrambi i calcagni e plurime fratture vertebrali, in quanto il lavoratore, impegnato nell'attività di pulizia dell'area prospiciente il muro di contenimento che sovrastava il vano interrato, profondo 5/6 metri adibito a stoccaggio della sansa, in ragione della mancanza di un parapetto o di barriere e delle pericolose condizioni dei luoghi dovute alla presenza di ferri che fuoriuscivano dal muro, era precipitato nell'area sottostante provocandosi le lesioni di cui sopra.

3. La Corte di appello riconosceva la attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva tra l'altro riferito che nell'immediatezza non aveva inteso denunciare il fatto come infortunio sul lavoro in ragione delle sollecitazioni del proprio datore di lavoro, in quanto riconosciute coerenti con gli accertamenti eseguiti dall'organo ispettivo sul luogo di lavoro e perché trovavano conferma in argomenti logici, non smentiti dalla consulenza tecnica di parte, desunti dalle

modalità dell'infortunio e da alcuni esiti dichiarativi relativi al comportamento tenuto dal datore di lavoro all'atto del ricovero del [REDACTED] presso l'Ospedale, solo in parte contrastati dalle dichiarazioni di altro testimone ([REDACTED]) che, in quanto dipendente della società [REDACTED] s.r.l., aveva interesse a non pregiudicare il proprio datore di lavoro.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] anche quale legale rappresentante della società [REDACTED] s.r.l. in relazione alla responsabilità amministrativa dell'ente riconosciuta, articolando tre motivi di ricorso rilevanti anche ai fini della sussistenza del reato presupposto su cui si fonda la responsabilità amministrativa.

4.1. Con il primo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione, anche in relazione al rispetto dei principi in materia di valutazione della prova, in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Il motivo è suddiviso in cinque articolazioni; con la prima, il denunciato difetto di motivazione attiene al giudizio di attendibilità della testimonianza della persona offesa espresso con riferimento al contenuto delle lavorazioni che sarebbero state assegnate al [REDACTED] e alla dinamica della caduta dall'alto, in difetto di indicazione di riscontri estrinseci che, di fatto non erano presenti.

Con la seconda si rileva il contrasto tra la dinamica dell'infortunio riferita dalla persona offesa, consistita in una caduta accidentale determinata da asperità nascoste sul ciglio della scarpata, rispetto all'ipotesi prospettata nella consulenza tecnica di parte e omessa motivazione al riguardo, pure a fronte di puntuale censura in appello.

Con una terza articolazione si assume che il giudizio di attendibilità del testimone persona offesa si scontra con la propensione al mendacio del [REDACTED], pure prospettata nei motivi di appello, avendo lo stesso negato, contrariamente al vero, la frequentazione di corsi di formazione, circostanza che era smentita dalla documentazione versata in atti.

Con una quarta articolazione si assume incoerenza e carenza della motivazione con riferimento all'accertamento condotto sul luogo dell'infortunio dall'organo ispettivo che aveva trovato l'area non curata e del tutto abbandonata anche dopo il decorso di alcuni mesi dal fatto, in tal modo trovando conforto la prospettazione difensiva secondo cui detta area, che non era interessata allo stoccaggio della samsa, non aveva alcuna utilità pratica per l'attività aziendale e che non necessitava di pulizia e sistemazione, a maggior ragione in tarda serata e da parte di un dipendente non addetto a tali mansioni e che la presenza del dipendente in tale luogo era del tutto ingiustificata.

Con una quinta articolazione si assume vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della prova, evidenziandosi il contrasto, su diversi punti, tra la

versione della persona offesa rispetto alle dichiarazioni del testimone [REDACTED] il quale aveva prestato soccorso al [REDACTED] e aveva escluso che il luogo da cui il [REDACTED] assumeva essere caduto fosse soggetto a pulizia, di non avere visto mai nessuno operare in tal senso, né aveva notato in quella circostanza la presenza di strumenti di pulizia e aveva escluso che l'imputato si fosse recato all'ospedale la sera in cui si era verificato l'infortunio o che avesse fornito assicurazioni al fratello della persona offesa sul fatto che si sarebbe preso cura di assistere il congiunto. Rileva sul punto vizio di motivazione apparente in quanto, se era vero che il testimone era dipendente della ditta [REDACTED], non dimeno la persona offesa aveva uno speciale interesse nel procedimento al pari del fratello di questi, che ne aveva confermato il propalato sulla presenza del datore di lavoro fuori dall'ospedale e sulle assicurazioni da questo ricevute.

Con un secondo motivo di ricorso i profili di vizio motivazionale venivano estesi, date le premesse degli argomenti sviluppati con il primo motivo, sotto il profilo della causalità e si assume che, essendo la presenza della persona offesa nel luogo ove poi si era verificato l'infortunio, dovuta ad una libera determinazione dell'infortunato, la sua azione si era inserita nel meccanismo causale con una propria autonoma portata eziologica. Sulla base di documentazione allegata per l'autosufficienza del ricorso indicava gli elementi probatori da cui inferire che il [REDACTED] non aveva alcuna ragione, in ragione delle mansioni attribuite da contratto di lavoro, di procedere alla lavorazione nella suddetta area dell'azienda, tenuto altresì conto dell'anomala caduta in piedi e della necessità che il giudizio controfattuale venisse preceduto da una precisa analisi esplicativa dei fatti che avevano dato luogo all'evento.

Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 546 e 192 cod. proc. pen. con riferimento alla omessa valutazione delle considerazioni tecniche del consulente della difesa secondo cui la caduta da un'altezza di 5/6 metri di altezza con i talloni era pressoché impossibile, in ragione delle necessarie oscillazioni determinate dall'inciampo e dall'altezza e anche sotto questo profilo il giudizio di attendibilità del testimone persona offesa andava valutato con particolare attenzione e cautela e non sulla base di una ricostruzione meramente possibilista se non congetturale, allorquando sussistevano vari elementi di contrapposizione alla versione del [REDACTED].

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, tra loro collegati in quanto l'asserita interruzione del rapporto di causalità per abnormità del comportamento del lavoratore, di cui al secondo motivo di ricorso, presuppone una preliminare verifica sulla fondatezza degli

altri motivi di impugnazione che attengono alla ricostruzione del sinistro in termini coerenti con il dichiarato della persona offesa, sono infondati e devono essere disattesi.

2. Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità di [REDACTED] in ordine al reato oggetto di contestazione, quale datore di lavoro della persona offesa, al quale avrebbe affidato operazioni di bonifica in un'area area pericolosa dell'azienda, caratterizzata dal forte dislivello rispetto al piano di campagna, privo di protezioni e in assenza di adeguate misure di protezione individuali e in assenza di adeguata vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di legge. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro.

2.1 È noto, infatti, che esulano dal *numerus clausus* delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del *decisum*. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta

interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105).

3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno condotto alla verifica del sinistro e operando la ricostruzione dei fatti in termini coerenti con le risultanze processuali, in particolare sulla base delle testimonianze acquisite e fornendo una adeguata argomentazione logico giuridica alla conclusione cui è pervenuta con riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa.

3.1. Invero i cinque argomenti sviluppati nel primo motivo di ricorso risultano in parte aspecifici e manifestamente infondati e, in parte, inidonei a disarticolare il ragionamento sviluppato dai giudici di merito laddove hanno affermato la responsabilità penale del [REDACTED]

Il primo argomento, concernente la mancanza di coerenza nel narrato della persona offesa pecca di genericità, anche laddove si duole dell'assenza di riscontri esterni e di contraddittorietà intrinseca del narrato della persona offesa, in quanto il fatto che il [REDACTED] abbia dichiarato di essersi sorpreso delle ragioni per cui era stato incaricato della esecuzione di un intervento di pulizia che, di regola, veniva demandato ad altri operai, lungi da costituire argomento di contraddizione nel narrato del prevenuto, semmai corrobora la prospettazione dei giudici di merito secondo cui l'intervento di pulizia presentava i caratteri della urgenza, approssimandosi la stagione olearia e l'accumulo della sansa nel deposito sovrastato dal terrapieno da sistemare, che doveva essere approntato nella previsione del nuovo ciclo produttivo.

D'altro canto i giudici di merito hanno evidenziato, in termini di sostanziale condivisione, come ricorressero due rilevanti elementi logici a sostegno della attendibilità e della coerenza del narrato della persona offesa, che sono rappresentati dal

fatto che il datore di lavoro, pure sopraggiunto sul luogo dell'infortunio e pure avendo constatato che il proprio dipendente era caduto dal terrapieno, non condusse immediatamente il dipendente ferito presso il più vicino Ospedale ma chiamò un altro dipendente, [REDACTED], che accompagnò il [REDACTED] al Pronto Soccorso con l'autovettura dell'infortunato e che il [REDACTED], dichiarò in sede di accettazione al P.S. di essersi provocato le gravissime lesioni ai calcagni e alle vertebre a seguito di in un incidente domestico. Altro elemento fortemente sintomatico dell'attendibilità del narrato del [REDACTED] si desume dal fatto che soltanto in data 14 novembre 2016 il [REDACTED] denunciò l'infortunio all'INAIL, avallando, per oltre due mesi, la tesi dell'incidente domestico (che egli sapeva essere falsa in quanto esso stesso aveva prestato il primo soccorso al dipendente infortunato). Invero, solo da quella data ebbero inizio le indagini per l'accertamento, della compiuta ricostruzione della vicenda infortunistica verificatasi il 12 settembre 2016, dapprima su iniziativa della Polizia municipale e poi dello Spresal anche mediante ispezione del teatro del sinistro. Le suddette circostanze di fatto, che evocano l'intento condiviso dal datore di lavoro e dal dipendente infortunato di evitare di collegare, contrariamente al vero, le lesioni patite dal [REDACTED] al luogo di lavoro, fino a quando le stesse si dimostrarono di tale durata e gravità da imporre l'attivazione della previdenza antinfortunistica, confortano la ricostruzione operata dai giudici di merito e disvelano l'interesse del datore di sollecitare il dipendente al depistaggio sulle cause dell'infortunio.

3.2. Il secondo argomento, su base scientifica, assume la incompatibilità di una caduta dall'altezza di cinque-sei metri con atterraggio sui calcagni qualora il dipendente fosse stato realmente intento in una attività di pulizia e avesse perso l'equilibrio urtando con delle sporgenze del muro, ma l'argomento, oltre a non trovare il conforto del consulente tecnico della parte civile, risulta del tutto assertivo, congetturale e indimostrato, non accompagnato da massime di esperienza e volto a prefigurare un gesto incomprensibile del lavoratore, a meno di volere prospettare (come neppure il consulente dell'imputato propone), un volontario balzo nel vuoto a piedi uniti da parte di dipendente cinquantaseienne, impiegato in attività di guardiania da oltre dieci anni.

3.3. Il terzo argomento è in fatto e del tutto generico, in quanto assume che il ricorrente presenterebbe un basso profilo di attendibilità intrinseca per una certa tendenza al mendacio, laddove il giudice distrettuale assume, per contro che il fatto di avere il [REDACTED] inizialmente mentito sull'origine delle lesioni subite, era pienamente compatibile con l'esigenza che gli era stata rappresentata dallo stesso datore di lavoro, di non pregiudicare l'azienda per cui lavorava, proprio in ragione dell'assenza di recinzioni e parapetti che delimitassero, verso il basso, il terrapieno dal quale la persona offesa era precipitata, mentre in relazione ai corsi

di formazione cui il [REDACTED] avrebbe partecipato, risulta evidente che gli interventi di cui era stato incaricato risultavano del tutto eccentrici rispetto alle mansioni di guardiania cui era abitualmente addetto e ai corsi di formazione frequentati.

3.4. Il quarto argomento indicato nel primo motivo di ricorso risulta in fatto e sotto certi profili del tutto controproducente per contrastare la logicità degli asserti della Corte di appello, in quanto la circostanza che gli ispettori dello Spresal avessero trovato (a distanza di sei mesi dal fatto) il terrapieno ingombro di erbaccia, sassi e residui della produzione dell'olio (sansa), evidenziano a maggiore ragione i motivi per i quali il [REDACTED] era stato incaricato di procedere alla pulizia dell'area, ferma restando la circostanza che nel frattempo si era consumata un'altra stagione olearia e si erano pertanto riversati in loco residui della lavorazione e dello scarico della sansa.

3.5. Il quinto argomento attiene alla logicità della ricostruzione dell'infortunio da parte dei giudici di merito in conformità alle dichiarazioni della persona offesa, nonostante le aporie e le contraddizioni riconducibili alla testimonianza di [REDACTED], il quale aveva introdotto una serie di elementi che ponevano in discussione la ricostruzione operata dalla persona offesa.

Invero i giudici di merito hanno logicamente evidenziato come il [REDACTED] non abbia mai introdotto elementi idonei a contrastare la dinamica del sinistro indicata dalla persona offesa, avendo al contrario fedelmente riferito quanto il [REDACTED] gli aveva detto dopo essere arrivato sul luogo dell'infortunio; il teste riferiva in sede dibattimentale che il [REDACTED], mentre era ancora accasciato al suolo nel punto in cui era precipitato, disse che era caduto dal terrapieno perché era inciampato mentre si trovava nella parte superiore del muro. Tale narrazione risulta del tutto coerente con il nucleo centrale del racconto della persona offesa mentre le ulteriori propalazioni del teste, concernenti le modalità con cui, di regola, venivano condotte le attività di pulizia del luogo di accumulo della sansa e la non necessità di estendere la pulizia anche al muro di contenimento in quanto su di esso non si accumulavano i residui della molitura delle olive, oltre ad essere smentite dagli accertamenti dell'organo ispettivo, che di tali accumuli riscontravano la presenza, si risolvono in considerazioni dal contenuto valutativo, peraltro del tutto appiattite su quanto sostenuto dal [REDACTED] in sede di esame, e sotto questo profilo, del tutto logicamente i giudici di merito hanno ravvisato ragioni di compiacenza verso il datore di lavoro da parte di lavoratore da poco assunto e che aveva interesse a non pregiudicare la propria posizione lavorativa.

4. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta il vizio di motivazione dedotto dalla difesa del ricorrente nel primo motivo di ricorso, atteso che l'articolata valutazione, da parte

dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che li hanno indotti a riconoscere la responsabilità dell'imputato e la censura proposte finiscono sostanzialmente per riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; peraltro le incongruenze e i travisamenti evidenziati dalla difesa del ricorrente risultano soltanto apparenti, atteso che il giudice di appello ha dato adeguato conto, alla stregua degli elementi acquisiti, del conferimento dell'incarico e che lo stesso si riferiva agli incombeni di pulizia del terrapieno e del muro di contenimento, prospiciente il deposito della sansa, e del rapporto di causalità intercorrente tra le inosservanze ascritte al datore di lavoro rispetto all'evento infortunistico.

5. Sotto questo profilo infondato è il secondo motivo di ricorso che attiene alla interruzione del rapporto di causalità materiale tra la condotta gravemente trasgressiva delle più elementari regole concernenti la sicurezza sul luogo di lavoro (formazione del lavoratore, dotazione di sistemi di protezione individuale, apposizione di protezioni e parapetti lungo il terrapieno aggettante nel vuoto) e l'evento infortunistico occorso al [REDACTED]

5.1. Invero una volta validata, in termini coerenti con le dichiarazioni della persona offesa, la ricostruzione della dinamica dell'infortunio rappresentata dai giudici di merito, come riscontrata dagli elementi logici sopra evidenziati, appare evidente che non ricorrono i presupposti, indicati dalla giurisprudenza di legittimità, per riconoscere l'interruzione del rapporto di causalità per comportamento eccentrico, imprevedibile ed esorbitante del lavoratore infortunato.

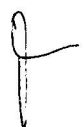
Riconosciuti pertanto in capo al datore di lavoro i profili di colpa individuati in imputazione mai oggetto di contestazione, sotto il profilo causale va riaffermato il principio secondo cui l'interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore non si realizza quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, 17/01/2017, Meda, Rv.269255; n.7955 del 10/10/2013, Rovaldi, Rv. 259313; n.22044 del 2/05/2012, Goracci non massimata; 7/02/2012, Pugliese, Rv.252373; n.21511 del 15/04/2010, Di Vita, n.m.).

5.2. Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e la incolumità dei lavoratori. Invero, quanto alla dedotta condotta imprudente o incauta del lavoratore, è stato evidenziato dal S.C. che la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della

normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento quando, per la sua stranezza ed imprevedibilità, non sia neppure collegato al segmento di lavorazione impegnato; in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascrivita al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (vedi Sez.4, 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv.250709; n.16397 del 5/03/2015, Guida, Rv.263386), ipotesi nella specie non ipotizzabile essendo emerso che il lavoratore si era limitato a dare esecuzione ad uno specifico ordine di lavoro promanante dal preposto alle lavorazioni.

6. Il terzo motivo di ricorso, che è dedicato alla omessa considerazione del sapere scientifico introdotto dal consulente tecnico di parte dell'imputato e, più in generale, alla svalutazione degli elementi di prova, pure emersi nel corso del giudizio di merito, in grado di contrastare la ricostruzione della dinamica dell'infortunio prospettata dalla persona offesa e ritenuta come maggiormente attendibile da parte dei giudici di merito, in sostanza ripropone argomenti e considerazioni che avevano già formato oggetto del primo motivo di ricorso, suddiviso in cinque distinte articolazioni e sulle quali questo giudice di legittimità si è pronunciato nel paragrafo tre e nei collegati sotto paragrafi.

7. Nondimeno va pronunciato l'annullamento, agli effetti penali, della sentenza per intervenuto compimento del termine prescrizionale prima della discussione del ricorso alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025. Invero il termine prescrizionale è pari a sette anni e sei mesi computati altresì gli atti interruttivi, ai sensi degli art.157, comma 1 e 161, comma 2 cod.pen. e veniva in scadenza alla data del 12 marzo 2024, prorogato al 15 maggio 2024 in ragione di 64 giorni per sospensione e, d'altro canto, le doglianze dei ricorrenti non risultano, nel loro complesso, manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate. Deve conclusivamente pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.



8. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi pure in costanza di una causa estintiva della responsabilità penale, ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen. in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, il ricorso degli imputati, come sopra evidenziato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso agli effetti civili segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che si liquidano come in dispositivo.

9. Ritenuta infine la sussistenza del reato presupposto di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina infortunistica, ai sensi degli art.25 septies e 2 ss. lgs. 231/2001 e in assenza di ulteriori contestazioni sulle statuizioni concernenti la responsabilità amministrativa dell'ente, il ricorso deve essere rigettato anche sotto questo profilo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna [REDACTED] alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile [REDACTED], che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge. Rigetta il ricorso della [REDACTED] s.r.l. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025

Il consigliere estensore

Ugo Bellini

Ugo Bellini

Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

Francesco Maria Ciampi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22/06/2025



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

Irene Caliendo